

Codice A1711C

D.D. 19 febbraio 2026, n. 137

**Trasferimento di terreni agricoli ai fini della costituzione di Compendio unico finalizzato all'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, all'art. 79 della L.R. n. 1/2019 ed in attuazione della D.G.R. del 2 agosto 2019, n. 22-166 e della D.D. n. 689 del 11/08/2025. Riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività.**



**ATTO DD 137/A1711C/2026**

**DEL 19/02/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche**

**OGGETTO:** Trasferimento di terreni agricoli ai fini della costituzione di Compendio unico finalizzato all'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, all'art. 79 della L.R. n. 1/2019 ed in attuazione della D.G.R. del 2 agosto 2019, n. 22-166 e della D.D. n. 689 del 11/08/2025. Riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività.

Premesso che:

1) l'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", stabilisce, tra l'altro, che:

- le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili si applicano al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico ed a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento;
- i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il Compendio unico, sono considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi;

2) l'articolo 79 della L.R. 1/2019 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", stabilisce, tra l'altro, che "la Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della disciplina del Compendio unico di cui all'articolo 5 bis del D.lgs. 228/2001, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione il livello minimo di redditività dei terreni agricoli oggetto di trasferimento".

Viste:

- 1) la D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016 recante "Guida all'accertamento dei requisiti delle

figure professionali in agricoltura di cui alla DGR n. 107-1659 del 28/11/2005 - Approvazione dell'aggiornamento 2016 a seguito delle innovazioni nazionali ed europee connesse ai D.Lgs. 99/04 e 101/05" che dettaglia anche per il Compendio unico le modifiche intervenute e precisa che, in caso di più atti di trasferimento, la costituzione del Compendio dovrà essere adempiuto entro il termine di 3 anni dalla data del primo trasferimento, producendo all'Agenzia delle Entrate il provvedimento rilasciato dal Settore regionale competente, pena la decadenza dei benefici previsti;

2) la D.G.R. n. 22-166 del 2 agosto 2019, con cui la Giunta regionale ha stabilito i criteri di determinazione del livello minimo di redditività ai fini dell'applicazione del Compendio unico ai sensi dei citati articoli 5 bis del D.lgs. 228/2001 e 79 della L.R. 1/2019, demandando al competente Settore regionale:

- l'aggiornamento, su scala regionale, dell'ammontare della soglia di riferimento in base al rinnovo della retribuzione contrattuale annuale dell'operaio agricolo comune previsto dall'area 3 del CCNL Agricoltura operai florovivaisti;
- la definizione delle disposizioni specifiche, operative e procedurali, per l'applicazione di quanto previsto dalla D.G.R. stessa, comprensive dell'approvazione della modulistica necessaria per la presentazione delle istanze di parte.

Vista la D.G.R. n. 37-1089 del 6.5.2025 che individua in capo al Settore Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche (di seguito Settore A1711C) i compiti afferenti al procedimento amministrativo oggetto del presente provvedimento.

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 682 del 11.08.2025 con la quale:

- è stata revocata la D.D. del 20 settembre 2019, n. 891 contenente "Disposizioni per l'applicazione del Compendio unico finalizzato all'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5 bis del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, all'art. 79 della l.r. 1/2019 ed in attuazione della DGR del 2 agosto 2019, n. 22-166";
- è stato aggiornato, su scala regionale, l'ammontare della soglia di riferimento del livello minimo di redditività pari ad € 13.885,90 ovvero pari ad € 9.720,13 per i giovani agricoltori e pari ad € 6.942,95 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate, approvando nel contempo le disposizioni specifiche, operative e procedurali per la sua applicazione;

Vista l'istanza prot. 29531 del 23/12/2025 con cui il Sig. FUGA STEFANO, in qualità di Legale Rappresentante dell'omonima azienda agricola, CUAA *omissis* - P.IVA *omissis*, chiede il riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività per poter usufruire delle agevolazioni fiscali riservate al trasferimento di terreni agricoli a titolo non oneroso per la costituzione di Compendio;

Visto l'Atto d'impegno a costituire Compendio Unico n. 2499/2142 di Repertorio, redatto dal Dott. Simone Campolattaro, notaio in Torino (TO), registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Alessandria in data 11/12/2025, n. 54448 Serie I1T;

Tenuto conto del Verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato, agli atti dell'Ufficio, che attesta che i terreni costituiti in Compendio consentono il raggiungimento del livello minimo di redditività previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2019, n. 22-166;

Preso atto che i termini del presente procedimento sono stati approvati con D.G.R. n. 20 – 6877 del 15.5.2023, "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15 - 4621" nella quale viene individuato in 90 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento denominato "Determinazione dell'estensione di terreno agricolo necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività per la costituzione del Compendio Unico a titolo non oneroso"

Dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR n. 20-6877 del 15 maggio 2023;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso non sia soggetto a pubblicazione ai del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle DGR 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

Attestata inoltre l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la l. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e

s.m.i.;

- la l. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la DGR n. 3-2182/2026/XII del 3 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

*determina*

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa:

1. è stato costituito Compendio a favore del Sig. FUGA STEFANO, in qualità di Legale Rappresentante dell'omonima azienda agricola, CUAA *omissis*- P.IVA *omissis*, con Atto d'impegno a costituire Compendio Unico n. 2499/2142 di Repertorio, redatto dal Dott. Simone Campolattaro, notaio in Torino (TO), registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Alessandria in data 11/12/2025, n. 54448 Serie I1T;

2. Tale Atto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, istituisce un vincolo di indivisibilità per 10 anni dal momento della sua costituzione;

3. I terreni costituiti in Compendio consentono il raggiungimento del livello minimo di redditività previsto dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e dalla deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2019, n. 22-166;

4. Dovrà essere tenuto aggiornato il fascicolo aziendale presente sull'Anagrafe Agricola Unica a Sistema SIAP, in particolare in riferimento alle particelle ed alle relative colture praticate, ivi comprese quelle di secondo raccolto, indicate nel Compendio Unico e nella relativa domanda di riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività;

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al richiedente Sig. Fuga Stefano ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5 bis del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice

Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010. Lo stesso provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa.

IL DIRIGENTE (A1711C - Attuazione programmi relativi alle  
strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche)

Firmato digitalmente da Valerio Motta Fre